

Statuto di società cooperativa a mutualità prevalente

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una Società cooperativa denominata "**Società Canottieri Mincio Società cooperativa**".

La cooperativa ha sede nel Comune di Mantova (MN) all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio, uffici, depositi, uffici amministrativi) non aventi caratteristiche di sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune; spetta, invece, all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

1.1- E' costituita la Società cooperativa denominata "**Società Canottieri Mincio Società cooperativa**" (d'ora innanzi, anche, la Cooperativa o, in alternativa, la Società).

1.2- La Cooperativa ha sede nel Comune di Mantova (MN) all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

1.3- L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (quali in via esemplificativa e non esaustiva uffici, depositi, uffici amministrativi) non aventi caratteristiche di sedi secondarie, ovvero di modificare l'ubicazione della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

1.4- Spetta alla competenza dell'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti ovvero anche sciolta anticipatamente.

2.1- La Cooperativa ha termine di durata al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove).

2.2- Il termine di durata può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo in tal caso il diritto dei soci dissenzienti ad esercitare il diritto di recesso riconosciuto dalla legge.

2.3- Sempre con delibera dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può essere sciolta anticipatamente, con le modalità previste dalla legge.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo l'organizzazione e la gestione del tempo libero dei soci favorendone l'aggregazione in luoghi di ritrovo ed incontro attrezzati e ricettivi sotto l'aspetto ludico-ricreativo, sportivo, culturale, ecc..

L'interesse dei soci alla partecipazione alle attività sociali si concretizza mediante la

3.1- La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.

3.2- La Cooperativa è volta all'organizzazione e alla gestione del tempo libero dei soci, favorendone l'aggregazione in luoghi di ritrovo ed incontro attrezzati e ricettivi sotto l'aspetto ludico-ricreativo, sportivo, culturale, ecc., nel rispetto e nei limiti di cui all'oggetto sociale.

3.3- L'interesse dei soci alla partecipazione alle

<p>fruizione delle strutture e attrezzature ludico-ricreative e sportive nonché dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa finalizzati al soddisfacimento dei predetti bisogni.</p> <p>Le modalità di partecipazione all'attività mutualistica saranno oggetto di appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, i quali, per ciascun servizio o ambito stabiliranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termini, modalità e condizioni di accesso/fruizione dei servizi; - modalità di quantificazione e termini di pagamento degli eventuali corrispettivi specifici. <p>La cooperativa, per lo svolgimento della propria attività, dovrà intrattenere rapporti di scambio mutualistico con i soci in misura sempre prevalente classificandosi perciò quale cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti C.C.: la Cooperativa può tuttavia operare anche con terzi entro i limiti di legge.</p>	<p>attività sociali si concretizza mediante la fruizione delle strutture e attrezzature ludico-ricreative e sportive nonché dei servizi messi a disposizione dalla Cooperativa, finalizzati al soddisfacimento dei predetti bisogni.</p> <p>3.4- Le modalità di partecipazione all'attività mutualistica saranno definite da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, che per ciascun servizio o ambito di servizi considerati stabilirà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termini, modalità e condizioni di accesso e/o di fruizione dei servizi; - modalità di quantificazione e termini di pagamento degli eventuali corrispettivi specifici, nel rispetto dei principi operativi tipici dello scopo mutualistico e dei criteri di mutualità prevalente. <p>3.5- A tal fine la Cooperativa dovrà sempre intrattenere, nello svolgimento della propria attività, rapporti di scambio mutualistico coi soci in misura sempre prevalente rispetto alle altre attività svolte, classificandosi come cooperativa a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 2512 ss. del codice civile.</p> <p>3.6- Fermo il principio di mutualità prevalente nei termini sopra descritti, la Cooperativa può operare anche con terzi, nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla legge.</p> <p>3.7- Il perseguimento dello scopo mutualistico può essere realizzato dalla Cooperativa anche tramite la sua partecipazione a società o enti di diversa natura, che siano a essa strumentali e di cui abbia il controllo o sui quali eserciti l'attività di direzione e coordinamento ai sensi della legislazione vigente, fermi in ogni caso i principi concernenti lo scambio mutualistico e il regime della mutualità prevalente.</p>
Art. 4 (Oggetto)	
<p>Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la realizzazione e la gestione dei relativi impianti e strutture sportive e ricreative in genere, la prestazione di servizi diretti alla divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva a livello amatoriale e agonistico con riferimento agli sport contenuti sia nel programma olimpico (a titolo meramente indicativo nelle pratiche di sport acquatici quali: nuoto, tuffi, canottaggio, canoa, vela e di terra quali: tennis, calcio, rugby) e sia al di fuori del programma olimpico (a titolo 	<p>4.1- Fermi il perseguimento dello scopo mutualistico nei termini di cui al precedente articolo 3, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la realizzazione e la gestione degli impianti e delle strutture sportive e ricreative in genere; b. la prestazione di servizi diretti alla divulgazione, alla promozione e alla pratica di qualsiasi attività sportiva a livello amatoriale e agonistico con riferimento agli sport contenuti sia nel programma olimpico, sia al di fuori del programma olimpico; c. la promozione e la gestione di attività sociali e culturali, ivi compreso l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, musicali, fieristiche, culinarie, pubblicitarie ed in genere dirette a reperire risorse economiche

<p>meramente indicativo quali il beach tennis);</p> <p>b. la promozione e la gestione di attività sociali, culturali ivi compreso l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, musicali, fieristiche, culinarie, pubblicitarie ed in genere dirette a reperire risorse economiche di autofinanziamento od a promuovere l'immagine della cooperativa ed i suoi scopi; nonché il commercio di tutti quei prodotti e servizi strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, quali la vendita di accessori per le pratiche sportive e ricreative, la somministrazione di alimenti e bevande e la ristorazione mediante gestione di bar, ristoranti, mense, pizzerie, strutture ricettizie ed alloggi in genere;</p> <p>c. la realizzazione e distribuzione di riviste di testate giornalistiche, televisive e/o radiofoniche, di libri, pubblicazioni, prodotti editoriali in genere, su supporti di qualunque natura e tipologia relativi ai fatti e agli avvenimenti riguardanti la cooperativa, nonché la realizzazione di convegni, corsi, lezioni e di seminari, attinenti gli scopi sociali, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;</p> <p>d. lo svolgimento di qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate.</p> <p>La Cooperativa potrà svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.</p> <p>Essa potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.</p> <p>Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.</p>	<p>di autofinanziamento od a promuovere l'immagine della cooperativa ed i suoi scopi;</p> <p>d. il commercio di tutti i prodotti e servizi che siano strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, quali la vendita di accessori per le pratiche sportive e ricreative, la somministrazione di alimenti e bevande e la ristorazione mediante gestione di bar, ristoranti, mense, pizzerie, strutture ricettizie ed alloggi in genere;</p> <p>e. la realizzazione e la distribuzione di riviste, di testate giornalistiche, televisive e/o radiofoniche, di libri, pubblicazioni, prodotti editoriali in genere, su supporti di qualunque natura e tipologia relativi ai fatti e agli avvenimenti riguardanti la Cooperativa;</p> <p>f. la realizzazione di convegni, corsi, lezioni e seminari attinenti gli scopi sociali, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;</p> <p>g. lo svolgimento, in via diretta o indiretta, di qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate.</p> <p>4.2- La Cooperativa potrà inoltre svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.</p> <p>4.3- Essa potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.</p> <p>4.4- E' espressamente escluso l'esercizio di ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi Professionali in ambito non sportivo ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia, ed in particolare ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni.</p> <p>4.5- Sono inoltre inibite alla Cooperativa la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.lgs. 58/1998 e sue successive integrazioni o modificazioni .</p> <p>4.6- La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei criteri, delle modalità e dei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di raccolta, di gestione e di rimborso dei prestiti sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.</p>
---	--

<p>Sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.</p> <p>La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto dei criteri, modalità e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di raccolta, gestione e rimborso dei prestiti saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.</p>	<p>4.7- Per favorire il più efficace perseguimento degli obiettivi mutualistici indicati nell'articolo 3.2 del presente statuto, il consiglio di amministrazione può organizzare, tramite il ricorso a <i>social networks</i> o ad altri mezzi di comunicazione e interazione digitale, gruppi chiusi dedicati ai soci, finalizzati a favorire il dialogo tra essi e la condivisione e lo sviluppo dei valori mutualistici promossi dalla Cooperativa.</p>
<p>TITOLO III SOCI</p>	
<p>Art. 5 (Soci cooperatori)</p>	
<p>Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche maggiorenni che intendono perseguirne gli scopi sociali mediante la fruizione dei servizi organizzati e gestiti dalla Cooperativa e la partecipazione alle attività e alle iniziative sociali.</p>	<p>5.1- Il numero dei soci cooperatori (d'ora innanzi, i Soci) è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.</p> <p>5.2- Possono assumere la qualifica di Soci le persone fisiche maggiorenni che intendono perseguirne gli scopi sociali mediante la fruizione dei servizi organizzati e gestiti dalla Cooperativa e la partecipazione alle attività e alle iniziative sociali.</p>
<p>Art. 6 (Soci onorari)</p>	
<p>Con delibera dell'organo amministrativo possono essere ammessi come soci onorari persone che avendo conseguito risultati di rilevanza nazionale e/o internazionale nelle pratiche sportive ovvero che essendosi particolarmente distinte nel sostegno, nella promozione delle attività della cooperativa e delle pratiche sportive in genere possono contribuire a dare lustro alla Cooperativa.</p> <p>La durata della carica dei soci onorari è determinata dall'Organo amministrativo al momento della nomina ed è prorogabile sempre con delibera dell'Organo Amministrativo.</p> <p>I soci onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono tenuti al versamento del capitale; - non sono tenuti al versamento né della quota di iscrizione né dell'eventuale sovrapprezzo; - sono iscritti in apposita sezione del Libro dei soci; - hanno diritto di partecipare alle assemblee, senza concorrere al quorum costitutivo, con diritto di intervento ma non di voto; - hanno diritto alla fruizione delle strutture, delle attrezzature ludico-ricreative e sportive e dei servizi messi a disposizione dalla Cooperativa, senza versamento della quota di frequenza. 	<p>6.1- Con delibera dell'organo amministrativo possono essere ammessi alla Cooperativa come soci onorari (d'ora innanzi, i Soci Onorari) persone che, avendo conseguito risultati di rilevanza nazionale e/o internazionale nelle pratiche sportive, ovvero che, essendosi particolarmente distinte nel sostegno, nella promozione delle attività della Cooperativa e delle pratiche sportive in genere, possono contribuire a dare lustro alla Cooperativa.</p> <p>6.2- La durata della qualifica di Soci Onorari è determinata dall'Organo amministrativo al momento della nomina ed è prorogabile in ogni momento con delibera dell'organo amministrativo.</p> <p>6.3- I Soci Onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono tenuti al versamento del capitale; - non sono tenuti al versamento né della quota di iscrizione né dell'eventuale sovrapprezzo; - sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci; - hanno diritto di partecipare alle assemblee, senza concorrere al <i>quorum</i> costitutivo, con diritto di intervento ma non di voto; - hanno diritto alla fruizione delle strutture, delle attrezzature ludico-ricreative e sportive e dei servizi messi a disposizione dalla Cooperativa, senza versamento della quota annua sociale. <p>6.4- Ai Soci Onorari si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie e regolamentari</p>

	previste per i Soci.
Art. 7 (Ammissione del Socio)	
<p>Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda sottoscritta da almeno 5 soci presentatori.</p> <p>La domanda dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita; b) l'indirizzo e-mail; c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e seguenti del presente statuto. <p>L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico.</p> <p>La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.</p> <p>L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.</p> <p>Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, il richiedente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.</p> <p>Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte durante l'esercizio sociale con riguardo alle domande di ammissione di nuovi soci.</p>	<p>7.1- Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare all'organo amministrativo apposita domanda.</p> <p>7.2- La domanda deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il proprio nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita; b) l'indirizzo e-mail, ove disponibile, e il numero di telefono, anche mobile; c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 ss. del presente statuto. <p>7.3- L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, nonché dei requisiti organizzativi relativi al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, avendo anche presente il grado di condivisione dimostrato dal richiedente alle attività della Cooperativa e l'adesione, nelle sue pregresse frequentazioni, ai relativi scopi mutualistici e statutari.</p> <p>7.4- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato tramite raccomandata a/r.</p> <p>7.5- L'ammissione a Socio è subordinata al versamento del valore nominale della partecipazione, dell'eventuale sovrapprezzo (in qualsiasi forma nominato), dell'eventuale quota di ammissione e di quant'altro ulteriormente dovuto. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione a Socio. Fin quando non è stato effettuato il pagamento non è acquisita la qualità di Socio. Decorsi i 30 (trenta) giorni senza che sia stato effettuato il pagamento la delibera diverrà inefficace.</p> <p>7.6- In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati.</p> <p>7.7- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori il richiedente può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale</p>

	<p>delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.</p> <p>7.8- Nella relazione al bilancio o, in mancanza di questa, nella nota integrativa al bilancio gli amministratori illustrano le ragioni delle determinazioni assunte durante l'esercizio sociale con riguardo alle domande di ammissione di nuovi Soci.</p> <p>7.9- La quota di ammissione dei nuovi Soci può essere fissata in misura differenziata per i giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni rispetto agli altri richiedenti, al fine di agevolarne l'ingresso nella Cooperativa nel rispetto degli scopi mutualistici.</p>
Art. 8 (Obblighi del Socio)	
<p>Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci si impegnano:</p> <p>a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del capitale sottoscritto; - dell'eventuale sovrapprezzo - della quota di iscrizione nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta degli Amministratori, quota che potrà essere stabilita in misura differenziata per i giovani di età compresa fra 18 e 25 anni al fine di agevolarne l'ingresso nel rispetto degli scopi mutualistici; - della quota annua di frequenza nella misura determinata annualmente dall'assemblea dei soci, qualora tale quota non sia modificata rispetto all'anno precedente, l'importo precedentemente deliberato dall'assemblea sarà soggetto a variazione esclusivamente in aumento nella misura corrispondente all'indice annuo Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; <p>b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;</p> <p>c) all'osservanza dei giorni e orari di apertura e alla corretta fruizione dei servizi e utilizzo delle strutture e attrezzature nel rispetto delle regole stabilite da regolamenti ovvero indicate dall'organo amministrativo.</p> <p>Decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della ammissione a socio senza che sia stato effettuato il versamento del capitale e della quota di iscrizione e/o dell'eventuale sovrapprezzo la delibera diverrà inefficace.</p> <p>Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio</p>	<p>8.1- Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono tenuti:</p> <p>a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della quota annua sociale fissata annualmente dall'assemblea dei soci. Nel caso in cui la quota non sia stata modificata rispetto all'anno precedente, l'importo precedentemente deliberato dall'assemblea sarà soggetto a variazione esclusivamente in aumento, nella misura corrispondente all'indice annuo Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; <p>b) all'osservanza di statuto, regolamenti interni e deliberazioni adottate dagli organi sociali;</p> <p>c) all'osservanza dei giorni e orari di apertura e alle modalità di corretta fruizione dei servizi e di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nel rispetto delle regole stabilite da regolamenti ovvero indicate dall'organo amministrativo.</p> <p>8.2- Per tutti i rapporti che ineriscono alla partecipazione alla Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. E' onere del singolo socio notificare la Cooperativa delle eventuali variazioni di domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata o altri mezzi di comunicazione equivalenti alla Cooperativa.</p> <p>8.3- Sono esonerati dall'obbligo di versamento della quota annua sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tre anni, i soci che hanno ottenuto medaglie in competizioni di livello europeo; - per cinque anni, i soci che hanno ottenuto medaglie in competizioni di livello mondiale; - sino al raggiungimento del 40° anno di età, i soci che hanno ottenuto medaglie in

<p>ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Sono esonerati dal versamento della quota annuale di frequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tre anni i soci che hanno ottenuto medaglie in competizioni di livello europeo; - per cinque anni i soci che hanno ottenuto medaglie in competizioni di livello mondiale; - sino al raggiungimento del 40° anno di età i soci che hanno ottenuto medaglie in competizioni olimpiche. <p>Le agevolazioni sopra riportate si intendono cumulabili tempo per tempo.</p>	<p>competizioni olimpiche.</p> <p>8.4- Gli esoneri di cui al precedente punto sono tra loro cumulabili tempo per tempo.</p>
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
<p>La qualità di socio si perde per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recesso; - esclusione; - causa di morte. 	<p>9.1- La qualità di socio si perde per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recesso; - esclusione; - causa di morte.
Art. 10 (Recesso del socio)	
<p>Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che ne faccia domanda mediante lettera raccomandata. Sulle domande presentate gli Amministratori si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione. In tutti i casi, ove non ritengano sussistenti i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti il Collegio Arbitrale di cui all'art. 35 e segg. del presente statuto. Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda anche per i rapporti di scambio mutualistico.</p>	<p>10.1- Il socio può recedere liberamente entro il 31 ottobre di ciascun anno solare. Il recesso ha effetto, relativamente alla cessazione sia del rapporto sociale che dei rapporti mutualistici, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione.</p> <p>10.2- Il socio che intende recedere deve far pervenire la propria dichiarazione di recesso alla Cooperativa tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con Pec. Ai fini del decorso del recesso la dichiarazione s'intende resa alla data in cui è stata ricevuta dalla Cooperativa.</p> <p>10.3- Entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di recesso gli amministratori provvedono ad inviare al socio recedente dichiarazione di presa d'atto del recesso medesimo, con la quale è indicata la data di sua efficacia.</p>
Art. 11 (Esclusione del socio)	
<p>L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali nei limiti della legge, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di 	<p>11.1- L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché alle deliberazioni adottate dagli organi sociali; b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali nei limiti della legge, salva la facoltà dell'organo amministrativo di

<p>accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;</p> <p>c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.</p> <p>Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.</p> <p>Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici. L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.</p>	<p>accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;</p> <p>c) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo.</p> <p>11.2- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione avanti al Tribunale competente.</p> <p>11.3- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici. L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.</p>
Art. 12 (Recesso ed esclusione del socio - formalità)	
<p>Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.</p>	<p>12.1- Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a/r o altri mezzi di comunicazione equivalenti.</p>
Art. 13 (Liquidazione del socio receduto o escluso)	
<p>I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate.</p> <p>La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.</p> <p>La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale quota di iscrizione o sovrapprezzo versato.</p> <p>Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.</p>	<p>13.1- I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del valore delle azioni integralmente liberate.</p> <p>13.2- La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.</p> <p>13.3- La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale quota di iscrizione o sovrapprezzo versato.</p> <p>13.4- Il pagamento di quanto dovuto dalla Cooperativa al socio receduto o escluso è effettuato nei 180 (centottanta) giorni successivi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale il rapporto sociale si è sciolto.</p>
Art. 14 (Morte del socio)	
<p>In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.</p> <p>Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.</p> <p>In difetto di tale designazione si applica l'art.</p>	<p>14.1- In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate nella misura e secondo le modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>14.2- Gli eredi o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti la loro qualità di aventi diritto alla liquidazione.</p> <p>14.3- Nell'ipotesi in cui vi siano più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Società. In difetto di</p>

2347, commi 2 e 3, del codice civile.	tale designazione si applica quanto previsto dall'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)	
<p>Il diritto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o a favore degli eredi del socio deceduto, in assenza di specifica richiesta, decade con il decorso di 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.</p> <p>Il valore delle azioni per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.</p> <p>In tutti i casi di recesso o esclusione la societa' puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante dalle quote di frequenza e/o da penali o da risarcimento danni.</p>	<p>15.1- Il diritto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o a favore degli eredi del socio deceduto, in assenza di specifica richiesta, viene meno decorsi 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.</p> <p>15.2- In tal caso il valore delle azioni per le quali non e' stato chiesto il rimborso e' devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, a riserva legale della Cooperativa.</p> <p>15.3- In tutti i casi di recesso o esclusione la Cooperativa potra' compensare tra loro il debito derivante dal rimborso delle azioni integralmente liberate e degli eventuali prestiti erogati con il credito, ancora non riscosso, che possa derivare dalle quote annue sociali e/o da penali o da risarcimento danni.</p>
TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 16 (Elementi del patrimonio)	
<p>Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:</p> <p>a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di € 25,00 (venticinque / 00) fermo restando il limite massimo individuale stabilito dalla legge;</p> <p>b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e ai successori di soci deceduti;</p> <p>c) dalla quota di iscrizione versata dai soci ai sensi del precedente art. 8 e l'eventuale sovrapprezzo;</p> <p>d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;</p> <p>e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e/o in previsione di oneri futuri;</p> <p>f) da qualunque contributo o liberalita' che pervenisse alla societa' per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>La societa' ha facolta' di non emettere azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, C.C.</p>	<p>16.1- Il patrimonio sociale della Cooperativa corrisponde a quanto risulta dal suo bilancio di esercizio, approvato dalla societa' in base agli obblighi di legge vigenti al momento di approvazione.</p> <p>16.2- La societa' ha facolta' di non emettere azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.</p> <p>16.3- Il capitale sociale e' variabile ed e' rappresentato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di € 25,00= (venticinque/00) ciascuna, salvo il diverso valore delle azioni gia' detenute dai soci in conformita' al disposto di cui alla L. 59/1992, e tale potra' rimanere ai sensi dell'articolo 21, c, 4 della legge medesima. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo individuale stabilito dalla legge.</p> <p>16.4- Ai fini della composizione del patrimonio sociale sono computate le quote di iscrizione versate dai Soci ai sensi del precedente art. 8 e l'eventuale sovrapprezzo.</p>
Art. 17 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la Societa' senza l'autorizzazione degli Amministratori.	17.1- Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali come segue:

- a) il 30% alla riserva legale indivisibile; il 3% ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- b) la parte rimanente sarà destinata alla riserva legale indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

18.1- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2- Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, secondo le modalità previste dalla legge, alla redazione del progetto di bilancio.

18.3- Il progetto di bilancio è presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

18.4- L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali in adempimento degli obblighi di legge *pro tempore* vigenti per le cooperative a mutualità prevalente e, in particolare:

- a) il 30% è devoluto alla riserva legale indivisibile;
- b) il 3% è devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) la parte rimanente è destinata alla riserva legale indivisibile, fino alla sua integrale concorrenza.

18.5- L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie previste dalla legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

In particolare il ristorno, che non costituisce un diritto soggettivo del socio, bensì è lo strumento tecnico per attribuire il vantaggio mutualistico al socio derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, può essere ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

La concreta attribuzione del vantaggio mutualistico adeguato è immediata e si realizza al momento del perfezionamento dello scambio mutualistico, cioè al momento della prestazione dei servizi. Il corrispettivo praticato ai soci, in condizioni di mercato in cui sia plausibile una comparazione di prodotto su criteri omogenei, presenta condizioni vantaggiose rispetto ai valori medi di mercato, configurando pertanto la fattispecie del ristorno anticipato. In relazione alla particolare natura dell'attività svolta e alle sue modalità di

19.1- L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, in ordine all'erogazione del ristorno ai Soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dai regolamenti attuativi. E' facoltà del consiglio di amministrazione proporre che, in relazione al singolo esercizio sociale e considerate le specifiche modalità operative adottate dalla Cooperativa, non siano distribuiti ristorni a favore dei Soci.

19.2- Il ristorno, che non costituisce un diritto soggettivo del Socio, è lo strumento tecnico per attribuire il vantaggio mutualistico al Socio derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. In quanto tale esso può essere ripartito esclusivamente tra i Soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio sociale.

19.3- L'attribuzione del vantaggio mutualistico è differita, secondo le modalità individuate con regolamento.

<p>svolgimento nonché in relazione all'interesse dei soci alla partecipazione finalizzata al soddisfacimento di fabbisogni ludico-ricreativi.</p>	
<p>TITOLO V ORGANI SOCIALI</p>	
<p>Art. 20 (Organi)</p>	
<p>Sono organi della Società:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei sindaci, se nominato; d) l'incaricato del controllo legale dei conti. 	<p>20.1- Sono organi della società:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio sindacale, se nominato; d) l'incaricato della revisione legale dei conti, se nominato. <p>20.2- La società può altresì nominare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il collegio dei probiviri; b) il direttore generale, con delibera del consiglio di amministrazione che ne definisce termini del rapporto, competenze, obblighi e remunerazione.
<p>Art. 21 (Assemblea)</p>	
<p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso semplice o raccomandata spediti almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel medesimo termine l'avviso deve essere esposto nei locali della sede sociale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quanto stabilito nel comma precedente, utilizzare altre forme di pubblicità diretta a diffondere fra i soci l'avviso di convocazione. L'avviso, contenente l'ordine del giorno, dovrà indicare anche il luogo (nella sede sociale o altrove purché nel territorio del Comune di Mantova), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>	<p>21.1- L'assemblea è ordinaria o straordinaria. 21.2- La convocazione dell'assemblea può effettuarsi, in alternativa tra loro, mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pubblicazione su uno o più quotidiani locali o nazionali idonei a consentire la più ampia informativa ai soci, Gazzetta di Mantova, Voce di Mantova e Corriere Della Sera ,nonché affissione del relativo avviso presso la sede sociale e sua pubblicazione sul sito della Cooperativa e sui suoi <i>social networks</i>, se costituiti; oltre alla gazzetta ufficiale. b) convocazione inviata con lettera ordinaria all'indirizzo del socio risultante dal libro soci nonché affissione del relativo avviso presso la sede sociale e sua pubblicazione sul sito della Cooperativa e sui suoi <i>social networks</i>, se costituiti; c) convocazione inviata con mail ordinaria all'indirizzo mail del socio risultante dal libro soci nonché affissione del relativo avviso presso la sede sociale e sua pubblicazione sul sito della Cooperativa e sui suoi <i>social networks</i>, se costituiti; d) convocazione inviata con raccomandata a/r nonché affissione del relativo avviso presso la sede sociale e sua pubblicazione sul sito della Cooperativa e sui suoi <i>social networks</i>, se costituiti; e) convocazione inviata con mail Pec o con ogni altro strumento informatico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento presso l'indirizzo fisico, o la mail Pec o il diverso indirizzo digitale e/o numero di telefono del socio risultante dal libro soci, nonché affissione del relativo avviso presso la sede sociale e sua

	<p>pubblicazione sul sito della Cooperativa e sui suoi <i>social networks</i>, se costituiti;</p> <p>21.3- L'avviso di convocazione deve essere spedito, affisso presso la sede sociale nonché pubblicato sul sito della Cooperativa e sui suoi <i>social networks</i>, se costituiti, anche in tempi diversi, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza</p> <p>21.4- Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione, adottare in alternativa tra loro due o più delle modalità di convocazione di cui ai commi precedenti in ragione dei dati disponibili a libro soci nonché, in aggiunta a quanto stabilito nei commi precedenti, utilizzare altre forme di pubblicità finalizzate a diffondere fra i soci l'avviso di convocazione.</p> <p>21.5- L'avviso, contenente l'ordine del giorno, dovrà indicare anche il luogo (presso la sede sociale o altrove, anche in territori limitrofi al Comune di Mantova purché situati nella relativa provincia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.</p> <p>21.6- In mancanza di adempimento delle dette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>
--	--

Art. 22 (Compiti dell'Assemblea)

<p>L'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) approva il bilancio e destina gli utili; 3) approva la quota di iscrizione e la quota annuale di frequenza; 4) procede alla nomina degli Amministratori; 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; 6) attribuisce e revoca il mandato per lo svolgimento del controllo legale, ove previsto o comunque istituito; 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e all'incaricato del controllo legale, ove istituiti; 8) approva i regolamenti interni ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma del codice civile; 9) delibera sulla responsabilità dei componenti dell'organo di Amministrazione e degli organi di controllo; 10) delibera sugli impegni di spesa per investimenti per incrementi, ampliamenti e migliorie da realizzarsi su immobili e impianti sportivi e di servizio di ammontare superiore 	<p>22.1- L'assemblea della Cooperativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) approva il bilancio d'esercizio e destina gli utili; 2) approva, su proposta degli amministratori, la quota di iscrizione e la quota annua sociale; 3) nomina gli amministratori; 4) se è previsto il collegio sindacale, nomina i sindaci e il presidente del collegio; 5) conferisce e revoca l'incarico di revisione legale dei conti, ove previsto o comunque istituito; 6) determina i compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e all'incaricato della revisione legale dei conti, ove istituiti; 7) approva i regolamenti interni della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile; 8) delibera in ordine alle eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione e degli organi di controllo, ove istituiti; 9) delibera sugli impegni di spesa relativi ad investimenti ad incrementi, ampliamenti e
--	---

<p>ad un quinto dell'ammontare dei ricavi per quote annue di frequenza introitati nell'anno precedente, fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria nonché quelli necessari per adeguamenti a norme di igiene e sicurezza alla cui esecuzione provvede l'Organo amministrativo senza limite di spesa;</p> <p>11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.18.</p> <p>L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.</p> <p>In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.</p> <p>La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.</p> <p>L'Assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.</p>	<p>migliorie da realizzarsi su immobili e impianti sportivi e di servizio di ammontare superiore ad un quinto dell'ammontare dei ricavi per quote annue sociali introitati nell'anno precedente, fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria nonché quelli necessari per adeguamenti a norme di igiene e sicurezza, alla cui esecuzione provvede in autonomia e senza limite di spesa l'organo amministrativo;</p> <p>10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>22.2- L'assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, nel rispetto delle tempistiche indicate dall'art.18 del presente statuto.</p> <p>22.3- L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede ordinaria o straordinaria, tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.</p> <p>22.4- In caso di convocazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.</p> <p>22.5- La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da questi predisposta.</p> <p>22.6- L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.</p>
<p>Art. 23 (Quorum costitutivi e deliberativi)</p>	
<p>In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto mentre, in sede straordinaria, è richiesta la presenza di almeno un quinto dei soci con diritto di voto.</p> <p>L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine</p>	<p>23.1- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati oltre la metà dei soci aventi diritto di voto.</p> <p>23.2- In seconda convocazione l'assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto, mentre in sede straordinaria è richiesta la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.</p> <p>23.3- L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.</p>

<p>del giorno. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato della società, la modifica dell'oggetto sociale o la fusione, devono essere prese, sia in prima e sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati.</p>	<p>23.4- In ogni caso le delibere riguardanti lo scioglimento anticipato della società nonché le operazioni di fusione e di scissione devono essere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati.</p>
Art. 24 (Votazioni)	
<p>Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Per l'elezione delle cariche sociali e, comunque, quando trattasi di persone, si procederà mediante scrutinio segreto.</p>	<p>24.1- Il voto in assemblea è espresso dai soci col sistema dell'alzata di mano, salve diverse modalità previste con regolamento. In ogni caso la rilevazione del voto deve consentire l'individuazione dei soci astenuti o dissenzienti. 24.2- Per il caso di espressione del voto con mezzi diversi dal sistema dell'alzata di mano la Cooperativa prevede, con regolamento, il ricorso al voto per corrispondenza nonché a modalità di espressione del voto con mezzi elettronici, anche da remoto, idonei in ogni caso a consentire l'individuazione dei soci astenuti o dissenzienti.</p>
Art. 25 (Diritto di voto e rappresentanza)	
<p>Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto dall'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci con deleghe separate per ciascuno di essi. In ogni caso, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.</p>	<p>25.1- Hanno diritto ad esprimere il voto in assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote di cui all'art. 8, lett. a), del presente statuto. 25.2- Ciascun socio ha diritto di esprimere un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. 25.3- I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta e nominativa, soltanto da altro socio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile. 25.4- Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci con deleghe separate per ciascuno di essi. 25.5- In ogni caso la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.</p>
Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
<p>L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.</p>	<p>26.1- L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente. In assenza anche di questi assume la funzione di presidente la persona designata dalla stessa assemblea, con voto espresso a maggioranza dei presenti. 26.2- L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. Qualora il verbale dell'assemblea debba essere redatto per atto pubblico la funzione di segretario è assunta dal notaio rogante.</p>
Art. 27 (Consiglio di amministrazione)	

<p>La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri nominati fra i soci dall'assemblea.</p> <p>Le votazioni avranno luogo per liste.</p> <p>Non possono essere eletti ovvero, se eletti, decadono tutti coloro che intrattengono un rapporto di lavoro continuativo retribuito con la società disciplinato dall'art. 409 C.P.C..</p> <p>Le modalità e termini di formazione delle liste, di loro presentazione, dello svolgimento delle operazioni di voto, dello svolgimento dello scrutinio, di computo dei voti, sono integrate e disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.</p> <p>In relazione al numero di liste presentate, per la nomina dei Consiglieri si procederà nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna lista, l'assemblea nominerà il numero di membri necessari alla formazione dell'organo con votazione unica scegliendoli fra tutti i soci; - una sola lista, si intenderanno eletti tutti i candidati in lista; - due o più liste, si intenderanno eletti 5 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e 2 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima. <p>Ove per carenza di candidati sopravvenuta nel periodo intercorrente fra la presentazione delle liste e le operazioni di voto non si addivenga al completamento dell'organo, i membri mancanti verranno individuati fra i candidati non eletti di tutte le liste votate, secondo l'ordine di preferenze ottenute da ciascuna lista e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di inserimento del candidato in lista.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli Amministratori sono rieleggibili sino ad un massimo di tre mandati consecutivi.</p> <p>Dopo il rinnovo, il Consiglio, nel suo seno, elegge il Presidente e uno o due Vice Presidenti nonché un Segretario anche fra estranei all'Organo.</p>	<p>27.1- La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di consiglieri compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette) membri, nominati dall'assemblea fra i Soci iscritti alla Cooperativa da almeno 4 anni.</p> <p>27.2- La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è effettuata secondo il sistema del voto di lista.</p> <p>27.3- Non possono essere eletti ovvero, se eletti, decadono tutti coloro che intrattengono un rapporto di lavoro continuativo retribuito con la società soggetto al regime processuale di cui all'art. 409 del codice di procedura civile.</p> <p>27.4- Le modalità e i termini di formazione delle liste, di loro presentazione, di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché di computo dei voti, sono integrate, per quanto non previsto dal presente statuto, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.</p> <p>27.5- Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dei soci. A tal fine ciascuna lista deve prevedere un numero di candidati ad amministratore non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 14 (quattordici) componenti.</p> <p>27.6- Si intendono automaticamente eletti alla carica di consigliere di amministrazione i primi 7 (sette) componenti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dei soci. In caso di decadenza, rinuncia o altre cause di impedimento all'assunzione della carica di amministratore subentra il primo componente della lista risultato non eletto e via via ciascun successivo componente della lista, fino ad esaurimento della medesima. Esauriti i candidati non eletti appartenenti alla lista, i consiglieri rimasti in carica procedono alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c.</p> <p>27.7- Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>27.8- Gli amministratori sono rieleggibili sino ad un massimo di tre mandati consecutivi, a prescindere dalla carica occupata in seno all'organo amministrativo.</p> <p>27.9- Il consiglio di amministrazione, con voto palese, elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o due Vice Presidenti, nonché un Segretario. Il Segretario può essere nominato anche fra soggetti estranei all'Organo amministrativo, anche non soci.</p>
Art. 28 (Poteri degli amministratori)	
<p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società,</p>	<p>28.1- Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della</p>

<p>fatti salvi quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile (poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti o a un Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>Ogni 120 giorni o, al massimo ogni 180 giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale nel merito del proprio operato in attuazione delle deleghe.</p> <p>Il Consiglio può costituire anche comitati tecnici consultivi anche fra estranei all'Organo stabilendone le mansioni e i compensi.</p>	<p>Cooperativa, fatti salvi quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea. Può con proprio atto nominare un direttore generale di comprovata professionalità, scelto tra soci o non soci. Non può essere nominato direttore generale chi fa parte o abbia fatto parte del consiglio di amministrazione, qualora la nomina sia effettuata dallo stesso organo amministrativo di cui è o è stato componente.</p> <p>28.2- Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie indelegabili previste dall'art. 2381 del codice civile e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei propri componenti o a un comitato esecutivo, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>28.3- I poteri e gli obblighi dei deleganti e degli organi delegati sono regolati dalle disposizioni dell'art. 2381 c.c., in quanto compatibili</p> <p>28.4- Il consiglio di amministrazione può costituire, per lo svolgimento delle proprie attività, comitati tecnici consultivi cui possono partecipare anche soggetti estranei all'organo amministrativo, stabilendone le mansioni e i compensi.</p> <p>28.5- Il consiglio di amministrazione può, per il perseguimento dei fini istituzionali e dello scopo mutualistico della società, promuovere <i>referendum</i> consultivi tra i propri soci, a tal fine avvalendosi degli strumenti di voto elettronico (incluse le e-mail) e delle altre modalità di interazione a distanza consentite dal sito istituzionale della società.</p>
Art. 29 (Convocazione e deliberazioni)	
<p>L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Amministratori.</p> <p>La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.</p> <p>Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale</p>	<p>29.1- L'organo amministrativo è convocato dal presidente in tutti i casi in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) amministratori. In tal caso la domanda di convocazione reca indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.</p> <p>29.2- La convocazione è effettuata dal presidente con comunicazione, recante l'ordine del giorno, inviata ai consiglieri ed ai sindaci effettivi a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail o altri strumenti elettronici di comunicazione, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno 2 (due) giorni prima della riunione.</p>

<p>il voto del Presidente.</p>	<p>29.3- Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. 29.4- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p>
<p>Art. 30 (Sostituzione degli amministratori)</p>	
<p>In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori per qualunque causa, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica sino alla sua sostituzione.</p>	<p>30.1- In caso di mancanza sopravvenuta, per qualunque causa, di uno o più amministratori la sostituzione dell'amministratore venuto meno viene effettuata nominando il primo tra i non eletti della lista da cui proviene l'amministratore sostituito o, in caso di impossibilità o diniego di questi ad assumere la carica, il successivo tra i non eletti della medesima lista, fino ad esaurimento dei nominativi presenti nella lista. Qualora la lista sia priva di ulteriori nominativi o nessuno tra i non eletti della lista da cui proviene il sostituito possa o voglia accettare l'incarico, la sostituzione è effettuata secondo i criteri previsti dal codice civile. 30.2- Se viene meno la maggioranza degli amministratori provenienti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché questa provveda alla sostituzione dei mancanti. 30.3- Qualora vengano meno tutti gli amministratori e non sia possibile la loro sostituzione ai sensi del primo comma del presente articolo, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 30.4- Qualora non sia stato nominato il collegio sindacale il consiglio di amministrazione deve convocare senza indugio l'assemblea e rimane in carica sino alla sua sostituzione.</p>
<p>Art. 31 (Compensi agli amministratori)</p>	
<p>Gli Amministratori hanno diritto al compenso e/o a gettoni di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari mansioni, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti. I membri del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.</p>	<p>31.1- Gli amministratori hanno diritto al compenso e/o a gettoni di presenza nella misura stabilita dall'assemblea dei soci. 31.2- Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determina con delibera motivata il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari mansioni, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti. 31.3- Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.</p>
<p>Art. 32 (Rappresentanza della società)</p>	
<p>Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,</p>	<p>32.1- Il presidente del consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni</p>

<p>pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.</p> <p>Allo stesso compete anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al/ai Vice presidente/i.</p> <p>Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti in materia.</p>	<p>natura e a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie e quietanze.</p> <p>32.2- In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al/ai vice presidente/i.</p> <p>32.4- Il presidente, previa delibera dell'organo amministrativo, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure a terzi con l'osservanza delle norme legislative vigenti in materia.</p>
Art. 33 (Collegio sindacale)	
<p>Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.</p> <p>Apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci potrà disciplinare le modalità, condizioni e termini di presentazione delle candidature.</p> <p>I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.</p> <p>La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile e gestionale adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.</p> <p>I Sindaci devono anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) accertare che le valutazioni del patrimonio vengano effettuate con l'osservanza delle norme legislative; b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; c) intervenire nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; d) convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli Amministratori; e) compiere ogni altro atto previsto dalla legge. <p>Il Collegio sindacale potrà esercitare anche il controllo legale se integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p>	<p>33.1- Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o comunque nominato dall'assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'assemblea.</p> <p>33.2- Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.</p> <p>33.3- Le modalità, le condizioni e i termini di presentazione delle candidature alla carica di sindaco sono definite con regolamento approvato dall'assemblea dei soci.</p> <p>33.4- I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.</p> <p>33.5- La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>33.6- Il collegio sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile e gestionale adottato dalla Cooperativa e sul suo corretto funzionamento.</p> <p>33.7- Nello svolgimento della propria attività i Sindaci devono anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) accertare che le valutazioni del patrimonio vengano effettuate con l'osservanza delle norme vigenti; b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; c) intervenire nelle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione; d) convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge e quando non vi provvedano gli Amministratori; e) compiere ogni altro atto previsto dalla legge. <p>33.8- Il collegio sindacale potrà esercitare, se deciso dall'assemblea, anche l'attività di</p>

	<p>revisione legale dei conti. In tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p>
<p>Art. 34 Revisione legale dei conti</p>	
<p>Nei casi in cui, ai sensi del D.lgs. 39/2010, e' obbligatorio, ovvero quando lo delibere l'assemblea dei soci, la società istituisce il controllo legale dei conti.</p> <p>Il mandato per il controllo legale dei conti è attribuito dall'assemblea ad un revisore o ad una società di revisione ovvero, nei casi consentiti dalla legge, anche al collegio sindacale se nominato.</p> <p>L'incaricato del controllo legale esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge nel rispetto delle norme di comportamento emanate dagli ordini professionali.</p> <p>L'assemblea all'atto della nomina dell'incaricato del controllo legale deve determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico triennale.</p> <p>Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato ed e' rieleggibile.</p>	<p>34.1- La Cooperativa è soggetta alla revisione legale dei conti da parte di soggetto esterno, revisore o società di revisione, nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente ovvero quando sia stato deliberato dall'assemblea dei soci.</p> <p>34.2- L'attività di revisione legale dei conti può essere attribuita al collegio sindacale, se nominato.</p> <p>34.3- Il soggetto incaricato dell'attività di revisione legale dei conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge nel rispetto delle norme di comportamento emanate dagli ordini professionali.</p> <p>34.4- Al momento della nomina del revisore legale dei conti l'assemblea determina il compenso a questi dovuto per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>34.5- Il revisore legale dei conti cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato ed è rieleggibile.</p>
<p>Art. 35 (Collegio dei probiviri)</p>	
<p>[Assente]</p>	<p>35.1- In occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio l'assemblea può nominare il collegio dei probiviri, composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti, scelti tra soci. I probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>35.2- Al Collegio dei probiviri sono devolute le controversie insorgenti o insorte tra i soci, o tra questi e la Cooperativa, relative ad illeciti disciplinari, come individuate in base ai regolamenti della Società.</p> <p>35.3- Il Collegio dei probiviri organizza l'attività disciplinare in base al regolamento assunto con delibera dell'assemblea sociale, nel rispetto dei principi di trasparenza, di analiticità delle contestazioni mosse, di parità di trattamento tra i soci e del contraddittorio. Le decisioni sono assunte entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio del relativo procedimento, in conformità di quanto previsto dal regolamento.</p>

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui all'articolo successivo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La espressa accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

36.1- Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui all'articolo successivo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la Cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili pertinenti al rapporto societario, con esclusione delle controversie relative ai profili disciplinari di cui al precedente articolo 35. Sono in ogni caso impugnabili innanzi agli arbitri le controversie disciplinari da cui derivi un provvedimento di esclusione a carico del socio;
- b) tutte le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari e consiliari;
- c) le controversie insorte fra amministratori, liquidatori o sindaci tra loro, o intentate dalla Cooperativa e dai suoi soci nei loro confronti.

36.2- L'espressa accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. Essa si intende resa anche in relazione alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

36.3- L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

36.4- Gli arbitri decidono secondo diritto.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila /00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, negli altri casi.

Gli Arbitri sono scelti, in relazione all'oggetto del contendere, fra professionisti competenti per la specifica materia ovvero fra gli iscritti nella Camera arbitrale e sono nominati dal Presidente della Camera Civile di Mantova su istanza delle parti ovvero anche della sola parte più diligente a mezzo raccomandata A.R. da indirizzarsi presso la sede della Camera Civile. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione

37.1- Gli arbitri sono in numero di:

- a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00= (diecimila /00) o di valore indeterminato, rientranti tra quelle di cui all'articolo 36, comma 1, *sub* lettera a). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. del codice di procedura civile;
- b) 3 (tre), in tutti gli altri casi.

37.2- Gli Arbitri sono scelti, in relazione all'oggetto del contendere, fra professionisti competenti per la specifica materia e sono nominati dal Presidente della Camera Civile di Mantova su istanza delle parti ovvero anche della sola parte più diligente a mezzo raccomandata a/r da indirizzarsi presso la sede

<p>si trova la sede della Società'.</p> <p>La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' comunicata alla Società', fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003.</p> <p>Gli Arbitri decidono secondo diritto solo dopo aver esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione.</p> <p>Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 le parti possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equita' o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.</p> <p>Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio.</p> <p>Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.</p> <p>Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.</p>	<p>della Camera Civile di Mantova.</p> <p>37.3- In difetto di designazione da parte del Presidente della Camera Civile di Mantova entro 30 (trenta) giorni dall'istanza di cui al precedente comma, gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Cooperativa.</p> <p>37.4- La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003.</p> <p>37.5- Gli Arbitri decidono secondo diritto solo dopo aver infruttuosamente esperito un tentativo di conciliazione.</p> <p>37.6- Gli Arbitri decidono con lodo nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Le parti della procedura arbitrale hanno in ogni caso facoltà di differire i termini per la pronuncia del lodo su richiesta dell'organo arbitrale.</p> <p>37.7- Nello svolgimento della procedura arbitrale può essere omessa ogni formalità che non sia necessaria per il rispetto del contraddittorio.</p> <p>37.8- L'organo arbitrale nominato fissa, al momento della sua costituzione, le regole procedurali cui si atterranno le parti e le comunicano alle medesime. A tal fine deve in ogni caso essere fissata apposita udienza di trattazione.</p> <p>37.9- Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.</p>
Art. 38 (Esecuzione della decisione)	
<p>Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.</p>	<p>38.1- Fuori dai casi in cui l'esito dello stesso procedimento arbitrale non integri di per se' causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri può essere valutata quale giusta causa di esclusione del socio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa; 2) quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
<p>TITOLO VII</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</p>	
Art. 39 (Regolamenti interni)	

<p>Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti fra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica ivi comprese le sanzioni applicabili anche a titolo di risarcimento del danno per i soci inadempienti, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.</p> <p>L'Organo amministrativo è delegato ad emanare i regolamenti tecnici ed esecutivi ritenuti utili e necessari per il funzionamento delle attività e strutture rendendone pubblico il contenuto con ogni mezzo idoneo (es. avvisi in bacheca, cartelli, ecc.) a garantire l'informativa più ampia e possibile ai fruitori dei servizi regolamentati.</p> <p>Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici.</p>	<p>39.1- Al fine di disciplinare il funzionamento interno nonché i rapporti fra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica ivi incluse le sanzioni applicabili anche a titolo di risarcimento del danno per i soci inadempienti, il consiglio di amministrazione può elaborare uno o più regolamenti. I regolamenti in questione sono approvati dall'assemblea ordinaria o, qualora abbiano ad oggetto materie afferenti al profilo mutualistico, dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.</p> <p>39.2- L'organo amministrativo emana inoltre i regolamenti tecnici ed esecutivi ritenuti utili e necessari per il funzionamento delle attività e delle strutture, rendendone pubblico il contenuto con ogni mezzo idoneo (es. avvisi in bacheca, cartelli, pubblicazione sul sito internet, ecc.) a garantire l'informativa più ampia ai fruitori dei servizi regolamentati. Nei medesimi regolamenti possono inoltre essere stabiliti ordinamento e mansioni dei comitati tecnici.</p>
<p>Art. 40 (Clausole mutualistiche, indivisibilità e devoluzione delle riserve)</p>	
<p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2514 C.C., classificandosi la cooperativa a mutualità prevalente, si prevedono le seguenti inderogabili clausole mutualistiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ai soci spetta un dividendo rapportato al capitale sociale effettivamente versato in misura mai superiore al limite stabilito dal codice civile o disposizioni speciali per le cooperative a mutualità prevalente; b) ai soci spetta la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura mai superiore alla limite stabilito dal codice civile rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa; d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote, effettivamente versate dai Soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici e per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. 	<p>40.1- Considerata la natura della Cooperativa quale ente a mutualità prevalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2514 del codice civile, la sua operatività è soggetta alle seguenti inderogabili clausole mutualistiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ai Soci può essere riconosciuto un dividendo rapportato al capitale sociale effettivamente versato, in misura mai superiore al limite stabilito dal codice civile o da disposizioni speciali per le cooperative a mutualità prevalente; b) ai Soci può essere riconosciuta la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci in misura mai superiore alla limite stabilito dal codice civile rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i Soci né durante la vita sociale, né in caso di scioglimento della Cooperativa; d) in caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici e per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
<p>Art. 41 (Rinvio)</p>	
<p>Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società</p>	<p>41.1- Per quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le vigenti norme di</p>

<p>cooperative a mutualita' prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle societa' cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' per azioni.</p>	<p>legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. 41.2- Per tutto quanto non previsto dalla vigente disciplina del codice civile in materia di società cooperative si applicano in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile, le norme in materia di società per azioni.</p>